

Servizio di Conciliazione
iscritto al n. 128/2010
Registro degli Organismi di Mediazione
presso il Ministero della Giustizia

Allegato A)

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Spese di avvio¹

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 250.000,00	€ 40,00 (+IVA)*
oltre € 250.001,00	€ 80,00 (+IVA)*

Spese di Mediazione

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui il primo incontro si conclude con la mancata prosecuzione del tentativo di mediazione le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle di avvio già versate.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,33 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,67 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,67 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

***Ove dovuta**

¹ Si segnala che la previsione è stata annullata dal Tar Lazio con la Sentenza n 1351 del 23 febbraio u.s.

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, è ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo non si applica alcun altro aumento tra quelli di cui sopra, ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide l'importo delle spese di mediazione avendo come valore di riferimento il limite massimo di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore discusso dalle parti risulti diverso, l'organismo procede alla rideterminazione delle spese di mediazione.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.²

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

² La previsione è stata annullata dalla Sentenza del Tar Lazio n 1351 del 23 febbraio 2014 in quanto contenuta nel comma 9 dell'articolo 16 del d.m. 180 del 2010.

